



AXA Fondazione
previdenza complementare

Regolamento d'investimento

AXA Fondazione previdenza complementare, Winterthur

1. Principi

Il presente regolamento d'investimento stabilisce, ai sensi delle disposizioni di legge (art. 51a cpv. 2 litt. m e n LPP, art. 49a cpvv. 1 e 2 OPP 2) gli obiettivi, i principi, le linee guida, i compiti e le competenze che devono essere osservati nella gestione del patrimonio della fondazione.

In primo piano nella gestione del patrimonio vi sono esclusivamente gli interessi dei destinatari.

La fondazione seleziona accuratamente i suoi investimenti patrimoniali, li gestisce e li monitora, facendo in modo che sia garantita la sicurezza del conseguimento degli scopi previdenziali. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione futura prevedibile dell'effettivo degli assicurati (art. 50 cpvv. 1 e 2 OPP 2).

La responsabilità è dell'organo supremo, che effettua l'investimento patrimoniale in modo comprensibile, in linea con i criteri di un'adeguata ripartizione dei rischi, della garanzia della liquidità per la fornitura delle prestazioni assicurative e di libero passaggio nonché della ricerca di un adeguato rendimento, sulla base del presente regolamento (art. 51a cpv. 2 litt. m e n LPP nonché art. 50 cpv. 3, art. 51 e art. 52 OPP 2).

Tutte le persone incaricate della direzione operativa e della gestione patrimoniale sono tenute a osservare l'art. 48f (incl. art. 48h-l) OPP 2 (Integrità e lealtà dei responsabili) nonché eventuali ulteriori regolamentazioni rilevanti per la fondazione.

Con l'amministrazione del patrimonio deve essere garantito che l'equilibrio finanziario della fondazione possa essere rafforzato a lungo termine. In caso di sottocopertura, il consiglio di fondazione quale organo supremo valuta, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale e con l'esperto di investimenti esterno indipendente, misure ai sensi dell'art. 65d LPP per il ripristino dell'equilibrio finanziario.

La gestione del patrimonio deve avvenire in modo tale da garantire

- il versamento entro i termini previsti delle prestazioni statuite;
- che la capacità di rischio prevista dalla politica d'investimento venga salvaguardata e che dunque la sicurezza nominale delle prestazioni statuite venga assicurata;

- che, nel quadro della capacità di rischio, il rendimento complessivo (proventi correnti più variazioni di valore) venga massimizzato, affinché a lungo termine possa essere conseguito un contributo il più possibile elevato al mantenimento del valore reale delle prestazioni di rendita statuite.

La capacità di rischio della fondazione dipende in particolare dalla sua situazione finanziaria nonché dalla struttura e dalla continuità del portafoglio dei beneficiari.

Nell'investimento patrimoniale, il consiglio di fondazione attribuisce importanza alla sostenibilità e a un modo d'agire responsabile e tiene conto dei criteri ecologici, sociali e di governance (criteri ESG).

Gli investimenti patrimoniali

- vengono ripartiti in categorie d'investimento, mercati, valute, rami e settori diversi;
- vengono effettuati sotto forma di strumenti d'investimento che fruttano rendimenti complessivi conformi agli standard di mercato.

Per l'attuazione della strategia d'investimento, la fondazione impiega i seguenti strumenti:

- un'organizzazione d'investimento e una regolamentazione delle competenze che garantiscono un processo decisionale efficiente e strutturato in base al principio del doppio controllo.
- un piano di gestione delle informazioni adeguato al livello, affinché le istanze responsabili dispongano di informazioni significative rilevanti ai fini della conduzione.
- strumenti di pianificazione e di sorveglianza, in particolare un piano di liquidità e analisi periodiche dei risultati d'investimento e della capacità di rischio per stabilire i requisiti che la strategia d'investimento deve soddisfare, nonché per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Tutte le definizioni delle funzioni si riferiscono a entrambi i sessi.

2. Direttive generali d'investimento

Tutte le disposizioni di legge, in particolare le prescrizioni d'investimento della LPP, della OPP 2 nonché le direttive e le raccomandazioni delle autorità competenti devono essere osservate in qualsiasi momento.

La fondazione stabilisce, nell'ambito delle disposizioni di legge, una strategia d'investimento (asset allocation strategica), basata sulla capacità di

rischio prevista dalla politica d'investimento e che tiene conto delle caratteristiche di rendimento e di rischio a lungo termine delle diverse categorie d'investimento.

La strategia d'investimento viene verificata dalla fondazione a cadenza regolare, o quando eventi straordinari lo richiedono e, se necessario, viene adeguata, prestando attenzione alla conformità a medio-lungo termine tra l'investimento del patrimonio e gli obblighi della fondazione (art. 51a cpv. 2 lit. n LPP). La struttura strategica del patrimonio attualmente vigente è riportata nell'Allegato 1. Le relative disposizioni e limitazioni si riferiscono sempre ai valori di mercato (cfr. Allegato 2) o a uno speciale schema di computo in caso di derivati (cfr. Allegato 4).

Non sono ammessi investimenti azionari diretti.

Eventuali estensioni delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 vengono regolamentate nell'Allegato 1. Nel caso si usufruisca di estensioni delle possibilità d'investimento, l'osservanza dell'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2 deve essere comprovata in modo concludente nell'allegato al conto annuale.

3. Mansioni e competenze

L'organizzazione d'investimento della fondazione comprende i seguenti 6 livelli:

- consiglio di fondazione
- gerente
- Investment Controller indipendente
- gestore patrimoniale
- ufficio di deposito centrale (global custodian)
- direzione del fondo

La rendicontazione avviene in base al punto 4 del presente regolamento d'investimento.

3.1. Consiglio di fondazione

3.1.1. Composizione

La composizione del consiglio di fondazione è definita negli statuti della fondazione.

3.1.2. Mansioni principali e competenze nell'ambito dell'investimento patrimoniale

3.1.2.1. Strategia d'investimento

Il consiglio di fondazione:

- approva la strategia d'investimento a lungo termine (artt. 50 - 52 OPP 2), le direttive d'investi-

mento e decide in merito a eventuali estensioni di cui all'art. 50 cpv. 4 OPP 2.

- è responsabile per la prova concludente di eventuali estensioni degli investimenti ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 nel rapporto annuale.
- verifica regolarmente, o quando eventi straordinari lo richiedono, la strategia d'investimento a lungo termine tenendo conto dell'art. 50 cpv. 2 OPP 2.
- controlla la regolare attuazione della strategia d'investimento a lungo termine e l'osservanza delle direttive d'investimento.

3.1.2.2. Attuazione

Il consiglio di fondazione:

- può delegare la competenza per l'attuazione della strategia d'investimento nel quadro dei principi, degli obiettivi e delle direttive a un ufficio di deposito centrale (global custodian), a una direzione del fondo nonché a un gestore patrimoniale e stabilisce i requisiti che queste persone e questi istituti devono rispettare (art. 48f OPP 2 e art. 49a cpv. 2 lit. d OPP 2).
- decide circa l'ammissibilità di prestiti di titoli (securities lending) e operazioni pensionistiche (repurchase agreement).
- decide in merito al gestore patrimoniale (cfr. paragrafo «Il gestore patrimoniale») con cui la fondazione dovrà collaborare e ne regola l'attività mediante un mandato di amministrazione chiaramente definito e specifiche direttive d'investimento.
- fa in modo che con il gestore patrimoniale venga pattuita una regolamentazione trasparente in materia di prestazioni di terzi (ad es. retrocessioni, ribassi, agevolazioni, prestazioni non monetizzabili, ecc.).
- controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di conflitti d'interessi (art. 48h OPP 2) e la gestione e la cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2).
- controlla l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione (art. 48l OPP 2).
- può emanare ulteriori direttive per la gestione di singole categorie d'investimento o strumenti d'investimento.
- verifica regolarmente la conformità al mercato della gestione patrimoniale.

3.1.2.3. Disposizioni di carattere generale

Il consiglio di fondazione:

- si fa carico nel quadro dell'art. 51a LPP della responsabilità globale per la gestione del patrimonio e adempie ai compiti non trasmissibili e inalienabili ai sensi dell'art. 51a cpv. 2 LPP.

- stabilisce i principi e gli obiettivi della gestione degli investimenti patrimoniali nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 51a cpv. 2 lit. m LPP e degli articoli 50, 51 e 52 OPP 2.
- decide a seconda della strategia d'investimento in merito alla portata delle riserve di fluttuazione.

3.2. Gerente

Le mansioni principali e competenze del gerente comprendono nell'ambito degli investimenti patrimoniali in particolare:

3.2.1. Strategia d'investimento

Il gerente:

- monitora e informa il consiglio di fondazione in merito all'osservanza delle disposizioni regolamentari e legali nello svolgimento delle attività d'investimento.

3.2.2. Attuazione

Il gerente:

- è responsabile, nel quadro delle prescrizioni del consiglio di fondazione, dell'assegnazione dei mezzi disponibili al gestore patrimoniale.
- si procura mezzi liquidi dal gestore patrimoniale.
- è responsabile per l'allestimento del budget, la pianificazione e il controllo della liquidità e ottimizza la liquidità operativa.
- esige annualmente da tutte le persone e istituzioni incaricate della gestione patrimoniale una dichiarazione scritta in merito ai vantaggi patrimoniali personali (art. 48l cpv. 2 OPP 2) e ne rende conto al consiglio di fondazione.
- è responsabile per l'attuazione amministrativa delle disposizioni legali e regolamentari in merito alla tutela dei diritti degli azionisti della fondazione ai sensi del punto 6.

3.2.3. Disposizioni di carattere generale

Il gerente:

- è membro con funzione consultiva del consiglio di fondazione.
- prepara le sedute del consiglio di fondazione.
- è interlocutore per l'ufficio di deposito centrale (global custodian), per la direzione del fondo e per il gestore patrimoniale.

3.3. Investment Controller esterno indipendente

Le mansioni principali e competenze dell'Investment Controller esterno indipendente vengono

regolamentate in un contratto di mandato scritto e comprendono in particolare:

3.3.1. Attuazione strategia d'investimento e attività d'investimento

L'Investment Controller esterno indipendente:

- sostiene gli organi/le persone competenti nell'organizzazione e nel monitoraggio dell'attività d'investimento del gestore patrimoniale.
- è responsabile per un controllo puntuale e corretto dell'attività d'investimento del gestore patrimoniale.
- verifica almeno ogni 2 anni l'opportunità delle disposizioni del mandato e delle direttive d'investimento.

3.4. Gestore patrimoniale

Della gestione patrimoniale vengono incaricate esclusivamente persone e istituzioni che soddisfano i requisiti di cui all'art. 48f cpv. 2 OPP 2 (incl. art. 48h-l OPP 2) nonché all'art. 48f cpv. 4 OPP 2.

3.4.1. Mansioni principali e competenze

Il gestore patrimoniale:

- è responsabile per l'amministrazione del patrimonio d'investimento nel quadro di un mandato di amministrazione chiaramente definito.
- svolge l'attività d'investimento sulla base di linee guida e disposizioni pattuite.
- riferisce periodicamente al consiglio di fondazione in merito all'andamento degli investimenti patrimoniali. A questo scopo allestisce un rapporto relativo alla sua attività nel periodo in esame e, se necessario, riferisce oralmente davanti al consiglio di fondazione

3.4.2. Principi per la selezione, il conferimento dell'ordine e il monitoraggio

3.4.2.1 Principi per la selezione

La selezione del gestore patrimoniale avviene in un processo documentato e comprensibile. La conformità al mercato del mandato di gestione patrimoniale viene verificata regolarmente dal consiglio di fondazione.

Come gestore patrimoniale esterno vengono presi in considerazione banche e gestori patrimoniali che soddisfano i requisiti di cui all'art. 48f cpv. 2 nonché cpv. 4 OPP 2.

3.4.2.2. Principi per il monitoraggio

Il gestore patrimoniale viene monitorato costantemente nel quadro dell'Investment Controlling. Le informazioni necessarie in tal senso vengono messe a disposizione alla direzione del fondo dalla banca depositaria, dal gestore patrimoniale, dall'ufficio di deposito centrale (global custodian).

3.5. Ufficio di deposito centrale (global custodian)

L'ufficio di deposito centrale (global custodian) è responsabile per lo svolgimento ineccepibile dei servizi di base della global custody.

Le mansioni dell'ufficio di deposito centrale (global custodian) vengono descritte in un contratto di mandato scritto.

3.6. Direzione del fondo

Le mansioni specifiche per i vari clienti della direzione del fondo vengono descritte in un contratto di prestazione di servizio scritto.

4. Sorveglianza e redazione del rapporto

Il rapporto garantisce che i singoli organi competenti dispongano delle informazioni necessarie per esercitare le funzioni di conduzione loro attribuite.

Gli investimenti e la loro amministrazione devono essere monitorati costantemente. A intervalli regolari è necessario redigere un rapporto di adeguato tenore sui contenuti dell'attività di sorveglianza, in modo tale da mettere a disposizione degli organi competenti informazioni esaustive.

Inoltre il gestore patrimoniale informa il consiglio di fondazione almeno una volta ogni 3 mesi sui rendimenti conseguiti, sui rischi incorsi e sull'osservanza delle prescrizioni d'investimento a livello di categorie d'investimento e patrimonio globale.

Il consiglio di fondazione predispone ogni anno la redazione di un reporting ESG in linea con le raccomandazioni in vigore dell'Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza (ASIP).

Il gestore patrimoniale deve informare immediatamente il consiglio di fondazione e il gerente qualora subentrassero eventi di particolare rilevanza (ad es. determinate dinamiche di mercato, speciali eventi operativi). Il rapporto garantisce che i singoli organi competenti dispongano delle informazioni

necessarie per esercitare le funzioni di conduzione loro attribuite.

5. Governance

5.1. Aspetti generali

La fondazione adotta adeguate misure organizzative per l'attuazione delle seguenti disposizioni di governance (art. 49a cpv. 2 lit. c OPP 2) e garantisce un adeguato sistema di controllo interno (cfr. art. 52c cpv. 1 lit. c LPP).

5.2. Integrità e lealtà

Tutte le persone che sono coinvolte nell'amministrazione del patrimonio della fondazione devono godere di una buona reputazione e poter garantire un esercizio impeccabile dell'attività professionale (art. 51b cpv. 1 LPP). Sono soggette a un severo obbligo di riservatezza.

Sono inoltre soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi degli assicurati della fondazione. In questo senso l'investimento patrimoniale deve servire esclusivamente agli interessi della fondazione. A questo scopo agiscono in modo tale da prevenire qualsivoglia conflitto di interesse a causa dei loro rapporti personali e commerciali (art. 51b cpv. 2 LPP).

5.3. Requisiti del gestore patrimoniale

Se il gestore patrimoniale della fondazione trasferisce la gestione patrimoniale a un terzo, le disposizioni del presente punto 5.3. valgono anche per questi terzi.

Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono tenute al rispetto delle disposizioni dell'art. 51b cpv. 2 LPP e dell'art. 48f-I OPP 2 «Integrità e lealtà», nonché delle regole di condotta della Swiss Funds & Asset Management Association (regole di comportamento SFAMA) o di un regolamento equivalente.

Gestori patrimoniali svizzeri esterni (art. 48f cpv. 4 litt. a-g OPP 2) possono essere solo istituti di previdenza registrati ai sensi dell'articolo 48 LPP, fondazioni d'investimento ai sensi dell'art. 53g LPP, istituti pubblici di assicurazione ai sensi dell'articolo 67 cpv. 1 LPP, banche ai sensi della Legge sulle banche, commercianti di valori immobiliari ai sensi della Legge sulle borse, direzioni di fondi e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale ai

sensi della Legge sugli investimenti collettivi nonché imprese di assicurazione ai sensi della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

I gestori patrimoniali esteri esterni devono sottostare a un'autorità di vigilanza estera (art. 48f cpv. 4 lit. h OPP 2). Ciò non vale per prodotti finanziari in cui si investe direttamente (senza mandato di gestione patrimoniale). In simili prodotti si può investire solo se non sussiste un'alternativa regolamentata. Indipendentemente dallo Stato di sede e dall'istanza di sorveglianza, questi gestori patrimoniali sono tenuti a impegnarsi contrattualmente all'osservanza delle norme d'integrità e lealtà ai sensi dell'art. 48f-I OPP 2.

5.4. Preclusione di conflitti d'interessi nella conclusione di negozi giuridici

I negozi giuridici della fondazione devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato (art. 51c cpv. 1 LPP).

Le persone esterne incaricate dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto (art. 48h cpv. 1 OPP 2).

In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza (art. 48i cpv. 1 OPP 2). Vengono considerati negozi significativi tutte le attività inerenti la gestione patrimoniale e immobiliare. Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto (art. 48i cpv. 2 OPP 2).

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono sempre agire nell'interesse della fondazione e in particolare non sono autorizzate a:

- sfruttare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running) (art. 48j lit. a OPP 2).
- non compiere operazioni su un titolo o un investimento quando l'istituzione effettua operazioni su tale titolo o investimento e nella misura in cui ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultima; ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma è equiparata a un'operazione di negoziazione (art. 48j lit. b OPP 2).

- modificare la composizione dei depositi dell'istituto in assenza di un interesse economico di quest'ultimo (art. 48j lit. c OPP 2).

5.5. Indennità e cessione di vantaggi patrimoniali

Le indennità per le persone e le istituzioni incaricate dell'amministrazione patrimoniale della fondazione devono essere definite chiaramente e in modo esaustivo in una convenzione scritta e indicarne l'importo (art. 48k cpv. 1 OPP 2).

I vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la fondazione devono essere ceduti obbligatoriamente e interamente alla fondazione stessa (art. 48k cpv. 1 OPP 2 nonché art. 321b cpv. 1 e art. 400 cpv. 1 CO), vale a dire a tutte le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale è espressamente vietato accettare qualsiasi forma di retrocessioni, kickback, ribassi, elargizioni e simili.

Le persone o istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di negozi giuridici devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre alla fondazione. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume o della crescita (art. 48k cpv. 2 OPP 2).

Le persone e le istituzioni incaricate dell'amministrazione patrimoniale della fondazione devono fornire ogni anno al consiglio di fondazione quale organo supremo una dichiarazione scritta in cui indicano se e quali vantaggi patrimoniali (che non sono stati definiti contrattualmente come indennità ai sensi del presente punto) ricevono o in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'art. 48k OPP 2 della fondazione (48l cpv. 2 OPP 2).

5.6. Obbligo di trasparenza

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione operativa o della gestione patrimoniale sono tenute a comunicare annualmente al consiglio di fondazione i legami di interesse. Fra questi rientrano in particolare anche il ruolo di aventi economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con l'istituto. I membri del consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione (art. 48l cpv. 1 OPP 2).

I negozi giuridici della fondazione con membri del consiglio di fondazione, con datori di lavoro affiliati e con persone fisiche o giuridiche alle quali è affidata la gestione operativa o la gestione patrimoniale, nonché i negozi giuridici della fondazione con persone fisiche o giuridiche vicine alle persone suddette devono essere sottoposti all'esame dell'ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale (art. 51c cpv. 2 LPP).

Esperti incaricati, consulenti d'investimento e gestori patrimoniali devono essere menzionati nel rapporto annuale della fondazione indicando nome e funzione.

6. Tutela dei diritti degli azionisti
(art. 95 cpv. 3 lit. a Cost., art. 49a cpv. 2 lit. b OPP 2, OReSA)

La fondazione attua la strategia d'investimento mediante investimenti collettivi. In questa fondazione non sono ammessi investimenti azionari diretti (punto 2). Pertanto la fondazione non può esercitare alcun diritto di voto associato alle azioni.

7. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce la versione del 1° ottobre 2021.

Il presente regolamento viene rielaborato annualmente o in caso di necessità dal consiglio di fondazione.

Allegato 1 Struttura strategica del patrimonio

1. Filosofia d'investimento

Il patrimonio della fondazione viene allocato prevalentemente in investimenti liquidi e trasparenti. Per scopi di diversificazione e per generare un rendimento supplementare si deve ricorrere anche a investimenti illiquidi, quali ad es. immobili, e a investimenti alternativi, quali ad es. private equity.

Gli investimenti vengono effettuati con i migliori asset manager possibili.

2. Strategia a lungo termine

La strategia a lungo termine per gli investimenti liquidi deve essere implementata quanto prima tenendo conto dei costi di transazione e della situazione di mercato. La fase di transizione dal portafoglio di trasferimento alla strategia d'investimento target secondo la seguente tabella (strategia a lungo termine) viene stabilita dal consiglio di fondazione. La strategia per gli investimenti illiquidi deve essere implementata in un arco di tempo adeguato tenendo conto della liquidità sottostante degli investimenti.

Classe d'investimento	SAA	Margini di oscillazione		Benchmark
	Consiglio di fondazione	inferiore	superiore	
Liquidità	1%	0%	10%	FTSE CHF 3m Eurodeposit
Valori nominali	23%	13%	37,5%	
Ipotecche	6%	3%	9%	SBI Domestic Swiss obbligazioni fondiarie (Pfandbrief)
Obbligazioni CHF	9%	5%	13%	SBI Total AAA-BBB
Obbligazioni FW IG (hedged)	6%	4%	8%	Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate (hedged)
Obbligazioni FW IG Corporates (hedged)	2%	1%	3%	Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Credit (hedged)
Obbligazioni High Yield (hedged)	0%	0%	2%	Bloomberg Barclays Capital Global High Yield Index (hedged)
Obbligazioni EM (hedged)	0%	0%	2,5%	Bloomberg Barclays EM USD Aggregate (hedged)
Azioni	39%	28%	50%	
Azioni Svizzera	17%	12%	22%	Swiss Performance Index
Azioni estere	16,5%	12%	21%	MSCI World TR Gross
Azioni Global Small Caps (hedged)	1,5%	1%	2%	MSCI World Small Cap TR Gross (hedged)
Azioni Emerging Markets	4%	3%	5%	MSCI Emerging Markets Index
Immobili	29%	15%	41%	
Immobili Svizzera	25%	15%	35%	KGAST Immo-Index
Immobili estere (hedged)	4%	0%	6%	KGAST Immo-Index
Investimenti alternativi	7%	0%	10,5%	
Private Equity (hedged)	4%	0%	6%	MSCI World TR Gross (hedged)
Alternative Credit (hedged)	3%	0%	4,5%	SARON Overnight +2% p.a.
Infrastruttura (hedged)	1%	0%	5%	SARON Overnight +3% p.a.
Totale	100%			

Per verificare i limiti massimi OPP 2, gli investimenti vengono assegnati alle relative categorie d'investimento ai sensi dell'art. 53 OPP 2.

3. Margini di oscillazione per la strategia d'investimento

- Per ogni categoria d'investimento viene stabilito un margine di oscillazione, in base alla sua quota rispetto alla strategia.
- I margini di oscillazione superiori e inferiori definiscono i massimi scostamenti ammessi dalla struttura target strategica. Si tratta di punti di intervento. Le quote rispetto al portafoglio devono necessariamente muoversi entro il margine di oscillazione inferiore e quello superiore.
- L'osservanza dei margini di oscillazione viene verificata almeno con cadenza trimestrale. Eventuali scostamenti della struttura patrimoniale dai margini di oscillazione vengono adeguati nel quadro delle regole di cui al punto 4.

4. Rebalancing e asset allocation tattica

- La asset allocation tattica attiva da parte del gestore patrimoniale entro i margini di oscillazione è consentita.
- Se viene accertata una violazione di questi margini di oscillazione, devono essere effettuati opportuni trasferimenti per riportare la struttura patrimoniale all'interno dei margini stessi.
- Le correzioni devono, se possibile, avvenire entro un mese.
- A tale proposito vanno tenute in debita considerazione le caratteristiche della liquidità delle possibili singole categorie d'investimento, quali ad es. immobili e investimenti alternativi.

5. Estensione delle possibilità d'investimento secondo l'art. 50 cpv. 4 OPP 2 (cfr. punto 2 Regolamento d'investimento)

Vista la disponibilità di un allettante portafoglio di investimenti immobiliari diretti, che dal bilancio AXA viene portato nella fondazione d'investimento immobiliare designata, il limite di categoria per gli investimenti in immobili in Svizzera ai sensi dell'art. 55 lit. c OPP 2 viene incrementato al 35% e il limite superiore nella categoria generale immobili al 41%.

Allegato 2 Principi di valutazione

Nella misura del possibile, tutti gli attivi vengono valutati a valori di mercato al giorno di chiusura del bilancio. Sono determinanti i corsi che vengono calcolati dagli uffici di deposito o dalla direzione del fondo. Per il resto valgono le disposizioni ai sensi dell'art. 48 OPP 2 o Swiss GAAP RPC 26 punto 3.

Allegato 3 Riserve di fluttuazione

(art. 48e OPP 2)

Al fine di compensare le oscillazioni di valore sul lato degli attivi nonché per garantire la necessaria remunerazione degli obblighi, sul lato dei passivi iscritti nel bilancio commerciale vengono costituite riserve di fluttuazione.

Il valore target ritenuto necessario per la riserva di fluttuazione viene calcolato sulla base del cosiddetto metodo economico-finanziario, seguendo una procedura a due fasi. Combinando caratteristiche storiche di rischio (volatilità, correlazione) con rendimenti attesi (tasso d'interesse privo di rischio + premi di rischio) delle categorie d'investimento, sulla base della strategia d'investimento specifica della fondazione viene calcolata la riserva di fluttuazione necessaria, che con una sicurezza sufficiente consenta una remunerazione minima richiesta dei fondi di previdenza vincolati. Il consiglio di fondazione ha fissato il valore target della riserva di fluttuazione al 13% del capitale di previdenza investito autonomamente degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita, degli accantonamenti tecnici (senza accantonamenti per remunerazione supplementare), delle riserve di contributi del datore di lavoro e dei fondi liberi delle casse di previdenza.

Nello stabilire le basi per il calcolo delle riserve di fluttuazione occorre osservare il principio della continuità nonché l'attuale situazione sui mercati dei capitali.

L'opportunità del valore target viene verificata periodicamente, o quando eventi straordinari lo richiedono, dal consiglio di fondazione e, se necessario, adeguata e verbalizzata. Il valore target stabilito è illustrato nell'Allegato al conto annuale. Si mira a raggiungere un livello di sicurezza pari al 97,5% nell'arco di un anno.

Eventuali modifiche delle basi devono essere spiegate nel rispetto delle disposizioni di Swiss GAAP RPC 26 nell'Allegato al conto d'esercizio.

Allegato 4 Direttive d'investimento

1. Principi

In linea di principio il patrimonio in titoli viene investito in mezzi liquidi e titoli ben negoziabili che conseguono un rendimento conforme al mercato. L'investimento in titoli necessita di un'adeguata diversificazione (art. 50 cpvv. 1-3 OPP 2, art. 51 OPP 2 nonché art. 52 OPP 2).

Gli investimenti non possono comportare alcun obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 50 cpv. 4 OPP 2).

Gli investimenti non possono contenere alcun effetto leva; sono esclusi i casi citati nell'art. 53 cpv. 5 OPP 2.

I limiti di cui all'art. 54 OPP 2 (per debitori), art. 54a OPP 2 (per società) e art. 54b OPP 2 (per immobili e loro costituzione in pegno) devono essere rispettati.

Gli investimenti avvengono sotto forma di investimenti singoli e/o collettivi. La forma d'investimento può essere limitata all'interno delle categorie d'investimento.

Il portafoglio può essere gestito attivamente e/o passivamente.

Le seguenti disposizioni e linee guida possono essere ulteriormente precisate (delimitate) nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale, ma non ampliate.

2. Indice di raffronto (benchmark)

Per ogni categoria d'investimento viene stabilito un parametro di comparazione (benchmark). Di norma si tratta di un indice di mercato trasparente, che rispecchia i rendimenti della relativa categoria d'investimento.

3. Investimenti collettivi

Gli investimenti avvengono sotto forma di investimenti collettivi.

Nell'impiego di investimenti collettivi deve essere osservato l'art. 56 OPP 2.

I prodotti con obbligo di versamenti suppletivi non sono ammessi ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2. Non è considerato prodotto con obbligo di effettuare versamenti suppletivi una somma d'investimento stabilita in anticipo («commitment») con diritto di messa a disposizione entro un termine predefinito («capital call»).

4. Investimenti alternativi e derivati

Per gli investimenti alternativi vanno osservate le seguenti condizioni:

Sono consentiti investimenti alternativi nell'ambito delle disposizioni dell'OPP 2. Per la realizzazione possono essere impiegati unicamente investimenti collettivi diversificati. Non sono ammessi gli investimenti in limited partnership.

Per gli strumenti finanziari derivati vanno osservate le seguenti condizioni:

L'impiego di strumenti derivati viene regolamentato da un lato dalla OPP 2 e dall'altro dalla Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, FInFi).

Le operazioni in derivati OTC sono consentite esclusivamente per coperture valutarie di valute estere consegnabili. Le operazioni concluse non devono causare alla Fondazione obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 104 segg. FInFi o obblighi di riduzione dei rischi ai sensi dell'art. 107 segg. FInFi da adempiere.

La conclusione ha luogo esclusivamente tramite controparti centrali autorizzate o riconosciute dalla FINMA.

Non sono ammesse operazioni con una controparte con sede all'estero (art. 104 cpv. 2 lit c FInFi).

La fondazione viene considerata come controparte finanziaria (FC) ai sensi dell'art. 93 cpv. 2 lit. g LInFi. Dato che non raggiunge il valore soglia (posizioni lorde medie di tutte le operazioni in derivati OTC in corso ai sensi dell'art. 100 LInFi e dell'art. 88 segg. OInFi), viene considerata come piccola controparte finanziaria (FC-).

Gli strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 56a OPP 2 possono essere impiegati solo sulla base degli investimenti ammessi dalla strategia d'investimento.

La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

Tutti gli impegni che risultano da operazioni con strumenti derivati o che possono risultare al momento dell'esercizio dei diritti devono essere coperti.

Nell'impiego di strumenti finanziari derivati, la costituzione di un effetto leva sul patrimonio complessivo (assunzione occulta di crediti) e la vendita allo scoperto degli investimenti di base sono assolutamente vietati.

I limiti d'investimento previsti dalla strategia vanno rispettati tenendo conto anche degli strumenti finanziari derivati.

Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli impegni che, nel caso estremo, la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare alla fondazione.

5. Prestito di titoli (securities lending)

Sono ammessi prestiti di titoli (securities lending) e operazioni pensionistiche (repurchase agreement) nel rispetto della Legge federale sugli investimenti collettivi e delle rispettive disposizioni di esecuzione. Per le operazioni pensionistiche la fondazione può agire esclusivamente quale cessionaria.

Le norme della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale si applicano per analogia (art. 55 cpv. 1 lit. a LICol; RS 951.31; art. 76 OICol, RS 951.311; art. 1 segg. OICol-FINMA, RS 951.312).

6. Operazioni pensionistiche (repurchase agreement)

Sono ammesse operazioni pensionistiche purché la fondazione possa agire esclusivamente come cessionaria (reverse repo). Le norme della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale si applicano per analogia (art. 55 cpv. 1 lit. b LICol; RS 951.31; art. 76 OICol, RS 951.311; art. 11 segg. OICol-FINMA, RS 951.312).

Allegato 5 Investimenti presso il datore di lavoro

(art. 57 OPP 2)

In linea di principio non sono ammessi investimenti presso il datore di lavoro. Da questa regolamentazione sono esclusi titoli acquistati da gestori patrimoniali esterni nell'ambito della loro attività di gestione patrimoniale.

A condizione che le operazioni di pagamento siano effettuate tramite il datore di lavoro (pagamenti dei contributi, pagamenti dei premi, incassi), sono ammessi averi a breve termine presso il datore di lavoro pari al massimo a 2 contributi mensili.

Le disposizioni di cui all'art. 57 OPP 2 devono essere osservate in qualsiasi momento.

Allegato 6 Spese per l'amministrazione patrimoniale

(art. 48a OPP 2)

La rappresentazione delle spese per l'amministrazione patrimoniale ai sensi dell'art. 48a OPP 2 avviene secondo la direttiva della CAV PP W-02/2013 «Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio».